

**Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.**

**Art. 15**

*(Funzioni)*

**1.** L'associazione della Riserva di caccia attua la gestione venatoria in esecuzione del PVD e degli indirizzi del Distretto venatorio e organizza l'esercizio venatorio nel rispetto anche degli usi, tradizioni e consuetudini locali.

**2.** L'associazione della Riserva di caccia provvede in particolare a:

**a)** attuare il PVD sul territorio di competenza;

**b)** adottare il regolamento di fruizione venatoria;

**c)** trasmettere al Distretto venatorio gli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche e i consuntivi annuali di gestione faunistica e venatoria;

**d)** tenere i registri necessari per l'esercizio venatorio e il registro degli inviti;

**e)** segnalare le presunte violazioni disciplinari di competenza dell'Associazione di cui all'articolo 19;

**f)** attuare i programmi di miglioramento ambientale individuati nel PVD;

**g)** rilasciare i permessi di caccia a cacciatori non associati;

**h)** partecipare alle attività del Distretto venatorio di appartenenza.

(1)(2)

**3.** Qualora una Riserva di caccia provveda a suddividere il territorio in zone al fine dell'esercizio venatorio, il criterio di assegnazione dei cacciatori alle zone stesse deve essere basato su criteri oggettivi, quali il sorteggio, o altri criteri oggettivi definiti dal Distretto venatorio.

**4.** Quanto disposto dal comma 3 si applica anche nei casi in cui la suddivisione del territorio in zone sia avvenuta in data antecedente l'entrata in vigore della presente legge.

Note:

**1** Parole soppresse alla lettera c) del comma 2 da art. 81, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017

**2** Parole aggiunte alla lettera d) del comma 2 da art. 81, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017